



STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI ARESE

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – CUP E29J17001220004 – CIG 9009640E1E

Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: Arch. Francesca Ughi – Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni



DISCIPLINARE DI GARA - INDICE

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1 Documenti di gara
 - 2.2 Chiarimenti
 - 2.3 Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO
 - 4.1 Durata
 - 4.2 Opzioni e valore massimo stimato dell'appalto
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
 - 7.1 Requisiti di idoneità professionale
 - 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale
 - 7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. CAUZIONE PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 14.1 Domanda di partecipazione
 - 14.2 Documento di gara unico europeo
 - 14.3 Documentazione a corredo
 - 14.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA



15.1 Offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

18. APERTURA DELLA BUSTA B – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
ECONOMICHE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



1. PREMESSE

Con determinazione a contrattare n. 131/2021/IV del 23.12.2021, il Comune di Arese ha stabilito di affidare l'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione delle opere di riqualificazione di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con applicazione del criterio del minor prezzo come consentito dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Le attività oggetto dell'appalto verranno svolte ad Arese presso la Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

CIG 9009640E1E – CUP E29J17001220004 – Codice NUTS ITC4C – CPV 45233140-2 Lavori stradali.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Francesca Ughi - Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Arese.

La procedura sarà espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (ARIA LOMBARDIA – Sintel).

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come disciplinato nelle Guide e Manuali per gli utenti, accedendo al portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA - www.ariaspa.it) nell'apposita sezione ==> “Acquisti per la PA” ==> “E-procurement” ==> “Registrati agli strumenti di e-procurement” (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement>).

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale Sintel, è messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk di ARIA, raggiungibile al **numero verde 800.116.738** esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo di Sintel, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi, oltre alla casella e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda a: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/strumenti-di-supporto> e all'allegato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel” (All. 6 dei Documenti di gara).



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto Definitivo-Esecutivo – **All. 1**, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- a) Relazione generale – **All. A**;
- b) Relazioni tecniche specialistiche – **All. B**;
- c) Elaborati grafici – **All. C**;
- d) Calcoli strutture e impianti – **All. D**;
- e) Piano di manutenzione – **All. E**;
- f) Piano di sicurezza e coordinamento – **All. F**;
- g) Computo metrico estimativo – **All. G 1**;
- h) Quadro economico – **All. G 2**;
- i) Cronoprogramma – **All. H**;
- l) Elenco prezzi unitari – **All. I 1**;
- m) Analisi nuovi prezzi – **All. I 2**;
- n) Schema di contratto – **All. L 1**;
- o) Capitolato speciale d'Appalto (in seguito: CSA) – **All. L 2**;
- p) Fascicolo dell'opera – **All. M**;
- q) Quadro di incidenza della manodopera – **All. N**;

2. Bando di gara – **All. 2**;

3. Disciplinare di gara – **All. 3** e relativi allegati:

- a) Domanda di partecipazione alla gara (Allegato A al presente Disciplinare di gara);
- b) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE (Allegato B al presente Disciplinare di gara);
- c) Modello di dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (Allegato C al presente Disciplinare di gara);



- d) Modello di dichiarazione imprese consorziate designate esecutrici da parte di un Consorzio (Allegato D al presente Disciplinare di gara);
- e) Modello di offerta economica (Allegato E al presente Disciplinare di gara);

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Arese per il triennio 2021/2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 25.03.2021 e aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 29.07.2021 – **All. 4**;

5. Codice di comportamento del Comune di Arese – **All. 5**;

6. Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel - **All. 6**.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'Ente (<http://www.comune.arese.mi.it>) => Trasparenza e partecipazione => Amministrazione trasparente => Bandi di gara e contratti e poi ricercando la sotto sezione "Procedure in corso") e sul sito Internet della Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) - <https://www.ariaspa.it>.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Comune di Arese esclusivamente per mezzo della funzione "**Comunicazioni procedura**" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "dettaglio" della presente procedura almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per mezzo della funzione "**Comunicazioni procedura**" presente sulla piattaforma Sintel nell'interfaccia "dettaglio" della presente procedura ed eventualmente, se di interesse generale, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito Internet della Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) <https://www.ariaspa.it>. e sul sito internet della Stazione appaltante www.comune.arese.mi.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di gara e contratti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.



Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, il Comune di Arese non sarà ritenuto responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite in forma scritta attraverso il medesimo canale.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo PEC. Eventuali rettifiche al Disciplinare di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, gli Operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per gli Operatori economici aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- a) per mezzo della funzione “**Comunicazioni procedura**” presente sulla piattaforma Sintel nell’interfaccia “dettaglio”;
- b) all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.arese.mi.it;
- c) all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Costituiscono oggetto del presente appalto tutti i lavori e le forniture necessarie per la realizzazione delle opere di riqualificazione di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa di cui all’art. 1 del CSA.



L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non sono individuabili specifici oggetti di appalto che possano essere, in tutto o in parte, oggetto di affidamento a sé.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

	Importi in Euro				a corpo (C)
1	Lavori (L) a corpo				€ 345.362,26
	Importi in Euro	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)	TOTALE (C + M + E)
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)	€ 19.837,80	0,00	0,00	€ 19.837,80
	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)				€ 365.200,06

Gli importi di cui alla Tabella n. 1 sono al netto di IVA.

Gli Operatori economici, nell'offerta, sono tenuti ad indicare il corrispettivo al ribasso rispetto all'importo di € 345.362,26.

L'importo degli oneri per la sicurezza (€ 19.837,80) non è soggetto a ribasso.

L'incidenza complessiva della manodopera, rispetto all'importo totale dell'appalto di cui alla Tabella n. 1, è pari al 21,801%, come risulta dall'Allegato N_Quadro di Incidenza della Manodopera del Progetto Definitivo-Esecutivo. Pertanto, il costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice è pari ad € 79.615,53.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunali.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

4.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 243 (diconsi duecentoquarantatre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'avvio dei lavori deve essere assicurato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto.



L'Operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a prestare, entro la data di inizio dei lavori, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice e la polizza assicurativa di cui all'art. 37 del CSA.

4.2 OPZIONI E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del Codice.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione dei lavori si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 365.200,06 (al netto di Iva).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.



Ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli Operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli Operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 del Comune di Arese, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 25.03.2021 e aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 29.07.2021, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Operatori economici, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, dei requisiti previsti nei paragrafi 7.1 e 7.2. I documenti richiesti agli Operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, da cui risulti che l'oggetto dell'attività svolta è analoga a quella oggetto della presente gara (lavori per la realizzazione delle opere di riqualificazione di strade e piazze) ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza da cui risulti che l'oggetto dell'attività svolta è analoga a quella oggetto della presente gara (art. 83, comma 3, del Codice).

L'Operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

In relazione alla categoria prevalente indicata all'art. 4 del CSA, è richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità. La comprova del requisito è dunque fornita mediante presentazione dell'attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente **OG1 - Edifici civili e industriali**, classifica I.

Si evidenzia che l'Operatore economico può partecipare alla presente gara anche in pendenza della verifica triennale della SOA. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, del citato art. 77, qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Per quanto riguarda la scadenza quinquennale della SOA, si richiama il disposto dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 per cui l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la SOA almeno novanta giorni prima della scadenza del termine. Pertanto, solo in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 76 comma 5 è riconosciuta all'impresa l'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare; il mancato rispetto del termine di cui all'art. 76 comma 5 ai fini del rinnovo della SOA determina la sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA.

Relativamente alle categorie scorporabili indicate all'art. 4 del CSA, l'Operatore economico, qualora non sia in possesso della qualificazione SOA per le categorie **OS24** e **OG10**, classifica I, può valersi dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Qualora l'Operatore economico non sia in possesso dei suddetti requisiti in relazione alla categoria **OS24**, dovrà alternativamente:

1. dimostrare i requisiti con la qualificazione nella categoria prevalente **OG1**, classifica II, in virtù di quanto disposto dall'art. 92, comma 1, del DPR 207/2010 (in tal caso vige l'obbligo, per il concorrente, di indicare la volontà di ricorrere al subappalto ad impresa in possesso di requisiti – cd. subappalto qualificante obbligatorio – **a pena di esclusione**);



2. costituire RTI di tipo verticale con Operatore economico in possesso dei requisiti richiesti;
3. ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Si ricorda in merito che la categoria OS24, di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, è categoria a qualificazione obbligatoria (non SIOS).

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel paragrafo 7.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel paragrafo 7.2 devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili la mandante/le mandanti devono possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della/e categoria/e, nella misura indicata per l'impresa singola.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dall'art. 47 del Codice.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economico finanziaria nonché tecnica e professionale** devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 47 del Codice:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la verifica dell'effettiva esistenza dei



requisiti è valutata in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

L'Operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare nei limiti indicati all'art. 47 del CSA, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.



In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

10. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una **cauzione provvisoria di € 7.304,00**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto;
2. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli Operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>
- c) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) <https://www.ivass.it>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;



2. essere intestata a tutti gli Operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte a mezzo piattaforma Sintel unicamente in forma elettronica**, mediante:

1. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
2. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

Non sarà ritenuta valida la produzione di scansione dell'originale cartaceo della garanzia, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente né accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale cartaceo, rilasciata dal legale rappresentante del concorrente ai sensi del DPR 445/2000.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Gli Operatori economici, mediante un proprio legale rappresentante, Direttore Tecnico o Responsabile Tecnico delegato, potranno effettuare autonomamente il sopralluogo.

Il sopralluogo non è obbligatorio in quanto la documentazione tecnica è messa immediatamente a disposizione degli Operatori economici interessati ed i luoghi oggetto dell'appalto sono liberamente accessibili.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La Stazione appaltante:

1. utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche;
2. si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente, ovvero di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli Operatori economici dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio, **pena l'esclusione**, delle **ore 18.00 del giorno 18 gennaio 2022** la documentazione richiesta, che



costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile all'Operatore economico.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità degli Operatori economici l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, **pena l'esclusione** dalla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai "log" del sistema. Gli Operatori economici esonerano la Stazione appaltante e l'Agenzia Regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata su Sintel, che consentono di predisporre:

- a) Plico telematico A – "Documentazione amministrativa";
- b) Plico telematico B – "Offerta economica".

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono sostituire l'offerta.

Per gli Operatori economici aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua



straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà l'Operatore economico ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,



solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l'Operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, gli Operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore economico dovrà inserire/allegare in Sintel, nella cartella denominata “Busta Amministrativa.zip”:

- 1) domanda di partecipazione alla gara (**Allegato A** al presente Disciplinare di gara);
- 2) Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (**Allegato B** al presente Disciplinare di gara);
- 3) l'eventuale Dichiarazione dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento (**Allegato C** al presente Disciplinare di gara);
- 4) l'eventuale Dichiarazione imprese consorziate designate esecutrici da parte di un Consorzio (**Allegato D** al presente Disciplinare di gara);

e la seguente documentazione a corredo:

a) documento PASSOE firmato digitalmente ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016;

b) pagamento contributo ANAC ai sensi della delibera ANAC 29 dicembre 2020, n. 1121;

c) documenti necessari per la comprova dei “Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale” di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare (SOA e certificati di esecuzione dei lavori);



- d) cauzione provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva (nelle modalità precisate al paragrafo 10 del presente Disciplinare);
- f) F23 relativo al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (paragrafo 14.1 del presente Disciplinare).

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta conformemente al modello di cui all'**Allegato A del presente Disciplinare**; l'Operatore economico rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, f-bis e f-ter del Codice;
- b) l'assenza di partecipazione plurima ex art. 48, comma 7, e art. 32, comma 4, del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- d) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 5 della Legge n. 386/1990 e succ. modif. e integr., che comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- f) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - 1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il lavoro;
 - 2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- h) dichiara di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni



pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito in L. 248/2006;

i) dichiara di aver preso visione e di accettare le previsioni contenute nel Piano Triennale della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 del Comune di Arese approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 25.03.2021 e aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 29.07.2021, adottato in conformità alla Legge n. 190 del 06.11.2012;

l) con riferimento al punto 8 del sopra citato PTPCT 2021/2023 del Comune di Arese, non sussistono, da parte del rappresentante legale, rapporti di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori ed i Responsabili del Comune di Arese;

m) prende atto che in sede di sottoscrizione del contratto con il Comune di Arese:

1. saranno assunti gli specifici obblighi di non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli Amministratori, i Responsabili e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante la vigenza del contratto e per il biennio successivo la scadenza dello stesso, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;

2. sarà prevista l'assunzione dell'impegno a far osservare a tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici recato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Arese approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 19.06.2014;

n) di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura:
..... e di autorizzare l'invio delle comunicazioni anche ai fini di quanto previsto dall'art. 76 del Codice a mezzo Sistema Telematico mediante il seguente indirizzo PEC

o) dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento.



Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'Operatore economico allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'Operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l'Operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009,**



- n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
2. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 3. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

L'Operatore economico allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (Allegato B al presente Disciplinare di gara) secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura d'appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

L'Operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'Operatore economico

L'Operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.



Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del servizio. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

L'Operatore economico dichiara, per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare.

In alternativa, ciascun soggetto di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, firmando digitalmente, presenta la dichiarazione (DGUE) singolarmente.

Parte IV – Criteri di selezione

L'Operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;



- d) la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso dei certificati relativi ai sistemi di garanzia della qualità.

L'Operatore economico non può limitarsi a compilare solo la sezione α della parte IV, ma dovrà compilare le sezioni della parte IV, al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti nel presente Disciplinare al paragrafo 7.2.

Parte VI – Dichiarazioni finali

L'Operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

L'Operatore economico allega:

1. Documento PASSOE firmato digitalmente (art. 2, comma 3 lett. b della delibera ANAC n. 157/2016).

L'Operatore economico dovrà inserire/allegare in Sintel, nella cartella denominata "Busta Amministrativa.zip", il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.

Il documento citato dovrà essere **sottoscritto con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa). In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di Operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che



compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di Operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa ausiliaria.

2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

L'Operatore economico dovrà inserire/allegare in Sintel la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC. L'Operatore economico effettua, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della delibera ANAC 29 dicembre 2020, n. 1121, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allega la ricevuta di € **35,00** in Sintel nella cartella denominata "Busta Amministrativa.zip".

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

L'omissione del pagamento del contributo ANAC non può essere sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte, poiché il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una condizione di ammissibilità dell'offerta e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge.

La mancata allegazione della ricevuta di pagamento è sanabile solo se l'Operatore economico dimostri che l'adempimento ha data certa anteriore alla scadenza dell'offerta ovvero che le condizioni formalizzate poi in un documento sussistevano al momento della presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.



3. Documenti necessari per la comprova dei “Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale”.

Si rinvia al paragrafo 7.2 del Disciplinare. Nel caso di assenza della SOA, con riferimento all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e relativamente alle categorie scorporabili (**OS24** e **OG10**) indicate all'art. 4 del CSA, si evidenzia che solo l'Operatore economico che sia in possesso del Certificato di esecuzione lavori al momento della presentazione della domanda può dichiarare il possesso del requisito.

4. Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice e dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ex art. 103 del Codice.

Si rinvia al paragrafo 10 del presente Disciplinare.

5. F23 relativo al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.

La domanda di partecipazione è redatta in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 e dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 12 ottobre 2018. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- a) dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorzata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorzata esecutrice;
- b) dei dati identificativi della Stazione appaltante Comune di Arese - del codice tributo (campo 11: 456T);
- c) della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – CUP E29J17001220004 – CIG 9009640E1E”).

A comprova del pagamento effettuato, l'Operatore economico dovrà inviare e far pervenire al Comune di Arese, entro il termine di presentazione dell'offerta, attraverso Sintel copia informatica dell'F23.

In alternativa, potrà produrre nella busta telematica “Busta Amministrativa.zip” scansione di una marca da bollo di € 16,00.

In mancanza sarà richiesta la regolarizzazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 955/1982.



14.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.1 del presente Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma, 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- a) dichiarazione attestante:
 1. l'Operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- b) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI/RTP costituito o costituendo:

a) in caso di RTI/RTP costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;

b) in caso di RTI/RTP costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;



3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, l'Operatore economico, **a pena di esclusione**, dovrà inserire la propria offerta economica, formulata in cifre, espressa come corrispettivo d'offerta, al ribasso rispetto all'importo di € **345.362,26**. Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo di € **345.362,26**.

L'Operatore economico:

- a) nel campo di sistema Sintel “**di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'Operatore economico**”, dovrà indicare, **pena l'esclusione automatica** senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice compresi nell'offerta;
- b) nel campo di sistema Sintel “**di cui costi del personale**”, dovrà indicare, **pena l'esclusione automatica** senza facoltà di applicazione del soccorso istruttorio, la stima dei costi della manodopera compresi nell'offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- c) nel campo di sistema Sintel “**Costi della sicurezza derivanti da interferenza**”, dovrà inserire l'importo definito dalla Stazione appaltante di € **19.837,80** (oltre IVA) di cui alla Tabella n. 1 riportata nel paragrafo 3 del presente Disciplinare.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal partecipante sul proprio terminale e, quindi sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Saranno ritenute nulle e pertanto escluse, le offerte incomplete e/o parziali o non compilate correttamente, le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, tali da non rendere possibile desumere con certezza la volontà dell'Offerente.



Inoltre, l'Operatore economico dovrà compilare e firmare digitalmente il Modello di offerta economica – Allegato E del presente Disciplinare (modello contenuto nella cartella in formato zip denominata “Busta Economica.zip” in Sintel).

La compilazione incompleta del Modello di offerta economica – Allegato E del presente Disciplinare determina l'**esclusione** dell'Operatore economico.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale, dal Legale rappresentante o da persona delegata con idonea procura speciale notarile.

In caso di discordanza fra l'offerta economica indicata nel Modello – Allegato E del presente Disciplinare e quella riportata nell'apposito campo presente sulla piattaforma Sintel, prevarrà il valore indicato dall'Operatore economico in Sintel.

15.1 Offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice procedendo, ai sensi dell'art. 97, comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che



presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Non si procederà all'esclusione automatica in caso di numero di offerte inferiore a dieci ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 19 gennaio 2022, alle ore 09.00** presso la sede comunale di via Roma n. 2 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Sintel almeno 2 giorni prima della data fissata e tramite pubblicazione sul sito informatico della Stazione appaltante tra gli atti di gara.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma "Sintel" tramite la funzione "comunicazioni procedura" almeno due giorni prima della data fissata e tramite pubblicazione sul sito informatico della Stazione appaltante tra gli atti di gara.

18. APERTURA DELLA BUSTA B – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Apertura e valutazione offerte economiche

In virtù di quanto disposto dall'articolo 133 comma 8 del Codice (inversione procedimentale) il RUP, coadiuvato da un seggio di gara, nella seduta del **19 gennaio 2022**, procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, nonché all'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte di cui al successivo paragrafo ed, infine, all'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione dei primi due concorrenti (al primo e al secondo posto in graduatoria) così come di seguito specificato.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, nella presente fase non trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, pertanto, la mancanza, l'incompletezza e/o l'irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta economica dal presente Disciplinare di gara nel paragrafo 15, non potranno essere sanate e determineranno l'esclusione immediata del concorrente.



Apertura e verifica buste amministrative

Il RUP, coadiuvato dal seggio di gara, procede:

- a) ad esaminare la documentazione amministrativa del miglior offerente, e del successivo concorrente in graduatoria, onde verificare: la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) se del caso, ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del Codice;
- c) a verificare in caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice che i consorziati incaricati non abbiano presentato offerta alla gara in qualsiasi altra forma. In caso affermativo dispone l'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato.

Il RUP adotterà l'eventuale provvedimento di esclusione in caso di:

- 1) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonchè irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a), del Codice;
- 2) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

Le esclusioni verranno comunicate agli Operatori economici esclusi ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, o in mancanza trasmessi dall'Operatore economico su richiesta della Stazione appaltante.

Nel caso in cui, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa e dopo l'attivazione eventuale della procedura di soccorso istruttorio, l'Operatore economico classificato al primo posto della graduatoria provvisoria venga escluso, non si procederà al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 95, comma 15 del Codice e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

In caso di offerte uguali, l'aggiudicazione sarà decisa tramite sorteggio, in seduta pubblica.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 o del comma 2-bis del medesimo articolo.



In caso di offerte ammesse pari o superiori a 5 ed inferiori a 10 si procederà ad individuare la soglia di anomalia e si formulerà la graduatoria provvisoria, richiedendo all'Operatore economico che ha presentato l'offerta anomala le spiegazioni ai sensi dell'art. 97, comma 4 e 5 del Codice.

La verifica avviene attraverso la procedura descritta nell'art. 97 del Codice; si precisa che il RUP si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata dal RUP, coadiuvato dal seggio di gara, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,



verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purchè comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della consegna del cantiere, ovvero prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

a) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

b) la polizza «Contractors All Risks» (C.A.R.) di cui all'art. 37 del CSA.

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonchè il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 bis del CSA e l'Appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano.

22. INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il Comune di Arese, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.



Il DPO (Data Protection Officer) nominato è: Dott.ssa Simona Persi reperibile al seguente indirizzo mail: rpd@comune.arese.mi.it oppure al seguente numero 02.93527/202-224.

L'interessato potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo direttamente al Titolare via posta (Arese, Via Roma, 2 – cap. 20044), a mezzo pec (protocollo@cert.comune.arese.mi.it) o tramite e-mail (protocollo@comune.arese.mi.it).

L'informativa estesa è reperibile sul sito internet (<https://www.comune.arese.mi.it>) al seguente link <https://www.comune.arese.mi.it/Articoli/Footer/Privacy/1400-6861%5EPrivacy-Informative.asp?ID=6861> oppure presso il competente ufficio.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Arch. Francesca Ughi

Firmato digitalmente